

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 79/2019
del 29 marzo 2019
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE 2019/2133

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽³⁾, rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1.
- (4) Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono le espressioni «ente impresa madre nell'UE», «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE» e «società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE» che, nel contesto dell'accordo SEE, sono intese come riferimenti a soggetti che corrispondono alle definizioni contenute nel regolamento, sono stabiliti in una parte contraente del SEE e non sono filiazioni di nessun altro ente costituito in un'altra parte contraente del SEE.
- (5) La direttiva 2013/36/UE abroga le direttive 2006/48/CE ⁽⁴⁾ e 2006/49/CE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (6) Le possibili riduzioni ingiustificate dei fondi propri derivanti dall'uso di modelli interni sono state limitate, fra l'altro, dalla legislazione nazionale che attua l'articolo 152 della direttiva 2006/48/CE, sostituito alla fine del 2017 dall'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE contengono tuttavia diverse altre disposizioni che permettono alle autorità competenti di affrontare la stessa questione, fra cui la possibilità di adottare misure volte a controbilanciare le riduzioni ingiustificate degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (si veda ad esempio l'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE) e a imporre prudenti margini di cautela nella calibrazione dei modelli interni [si vedano ad esempio l'articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE].
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

